



Equitalia

Direzione Approvvigionamenti e Logistica
Acquisti

Spett. le
PIEMME S.p.A.
Via Montello, 10
00195 ROMA

PEC: roma.legale@pec.piemmeonline.it

Roma, 28/02/2017

Prot. n. 2017/30452

Oggetto: Ordine di Acquisto per l'affidamento del servizio di pubblicità legale di n.1 avviso esito di aggiudicazione gara - CIG Z631D8A0FF

Con il presente Ordine, Equitalia S.p.a. affida al Fornitore PIEMME S.p.A., con sede legale in Roma, Via Montello 10, C.F. 08526500155, P.IVA 05122191009, matricola INPS 7038232849 (sede territoriale Inps di Roma-Flaminio), codice INAIL 5226448, C.C.N.L. Commercio, n. dipendenti 86, quanto di seguito indicato:

- Oggetto:** servizio di pubblicità legale di n. 1 avviso esito di aggiudicazione della "procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti consumabili per le stampanti di proprietà del gruppo Equitalia" sul quotidiano "**Il Messaggero**" – **Edizione locale Roma**, (rif. ns RDO prot.2017/26746).
- Quantità:** n.1 pubblicazione.
- Corrispettivi (I.V.A. esclusa):** il corrispettivo complessivo è stabilito in € **500,00** (euro cinquecento/00) oltre IVA, come da Vs. Offerta del 24/02/2017. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a € 0,00.
- Termine per la consegna del servizio / Durata dell'affidamento:** La durata dell'affidamento è di 30 gg., con indicazione, entro detto termine, della data di pubblicazione. Il testo definitivo da pubblicare è ivi allegato (all. 2). Gli avvisi dovranno essere pubblicati, entro 2 giorni successivi dalla ns. richiesta di pubblicazione.
- Luogo di consegna di esecuzione del servizio:** Roma.
- Fatturazione:** La fatturazione del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione, previa verifica da parte del Direttore dell'esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Ordine e dall'allegato 1 "Condizioni generali".
La fattura dovrà indicare i corrispettivi dovuti separatamente per ciascun avviso pubblicato. L'emissione, la trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. A tal riguardo, il Fornitore dovrà riportare su ciascuna fattura elettronica il "Codice Univoco Ufficio" di **Equitalia S.p.A.: UFUY5I**, il CIG del presente ordine (campo 2.1.5.7) e dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell'Esecuzione:
Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
 - o "Riferimento Numero Linea della fattura" (2.1.5.1);
 - o "Numero Documento della Ricezione" (2.1.5.2): numero di Regolare Esecuzione
 - o "Data" (2.1.5.3): data di regolare esecuzione
 - o "Numero linea della Ricezione" (2.1.5.4): numero linea della regolare esecuzione.In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la fattura sarà restituita al Fornitore per le necessarie integrazioni e il successivo reinoltro.
- Pagamento:** Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico bancario sul conto

Ordine prot. n. 2017/30452

corrente intestato a PIEMME S.p.A. ed acceso presso UNICREDIT S.p.A., Agenzia o Filiale in Roma, Via Minghetti 10, **IBAN IT08G0200805351000003187467**. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Equitalia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

8. **Sicurezza sul lavoro:** L'esecuzione del presente ordine non comporta lo svolgimento di alcuna attività all'interno dei locali di Equitalia, pertanto è fuori dal campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.
9. **Responsabile del Procedimento:** Pierluigi Chiattelli (tel. 06.98958701, e-mail: pierluigi.chiattelli@equitaliaspa.it)
10. **Penali:** In caso di ritardato adempimento delle prestazioni, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, Equitalia potrà applicare nei confronti del Fornitore le seguenti penali:
 - per ogni giorno di ritardo rispetto alla data concordata di pubblicazione l'1 per mille dei corrispettivi stabiliti al p.3.

Il Fornitore, con l'accettazione del presente Ordine, dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Ordine: art. 6 (Fatturazione), art. 10 (penali);
- Allegato 1 "Condizioni generali": I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore; II. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro; III. Fatturazione; IV. Tracciabilità dei flussi finanziari; V. Pagamenti; VI. Penali; VII. Recesso; VIII. Recesso per giusta causa; X. Divieto di cessione dell'Ordine. Cessione dei crediti; XI. Riservatezza; XII. Trattamento dei dati personali; Consenso al trattamento; XIII. Foro competente.

Il presente Ordine e le "Condizioni Generali" ad esso allegate, che ne formano parte integrante e sostanziale, è redatto in modalità elettronica e sottoscritto digitalmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

Si invita il Fornitore a sottoscrivere il presente documento con firma digitale e restituirlo via PEC ad Equitalia S.p.A. all'indirizzo acquisti@pec.equitaliaspa.it.

Allegato 1: "Condizioni generali"

Allegato 2: n. 1 Testo definitivo da pubblicare

Equitalia S.p.A.
Il Responsabile Funzione Acquisti
Stefano Carosi
Firmato digitalmente

Il Fornitore
[indicare carica e nome del firmatario]

ALLEGATO 1 – “Condizioni generali”

I. Modalità di esecuzione ed oneri a carico del Fornitore

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nell'Ordine, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore medesimo con la sottoscrizione dell'Ordine.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione che dovessero essere impartite da Equitalia, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Ordine.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo di cui all'Articolo 3 dell'Ordine. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Equitalia, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità, pena la risoluzione di diritto dell'Ordine da parte di Equitalia ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno. Il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'Ordine, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere

in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Ordine.

II. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell'Ordine e delle presenti “Condizioni generali”, di intrattenere con il proprio personale preposto all'esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, il Fornitore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore s'impegna a rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nelle prestazioni affidate le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione dell'Ordine, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Ordine.

Il personale impiegato dal Fornitore dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo,

disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Fornitore direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione dell'Ordine.

Equitalia potrà richiedere l'allontanamento delle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all'interno dei locali di Equitalia e/o dovessero non rispettare le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione delle risorse allontanate.

In caso d'inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

III. Fatturazione

Salvo quanto previsto all'articolo 6 dell'Ordine, si precisa che, nei casi in cui l'Ordine preveda l'emissione di più fatture, sull'importo netto progressivo delle prestazioni il Fornitore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Equitalia dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi della Legge n. 89/2014, l'emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture deve avvenire in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Pertanto, Equitalia

Ordine prot. n. 2017/30452

non accetta fatture non emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità.

IV. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi, come previsto dall'art. 3, comma 7, della L. 136/2010. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione dell'Ordine e del presente Allegato, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima. Equitalia verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni affidate con l'Ordine, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Equitalia copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione dell'Ordine, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Ordine potrà essere risolto da Equitalia in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

V. Pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà, ai sensi del dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente intestato al Fornitore e dedicato alle commesse pubbliche ai sensi della L. 136/2010.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Equitalia, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Equitalia, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00, verificherà la

sussistenza in capo al Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, scadute e non saldate, di importo complessivo pari ad almeno Euro 10.000,00. In caso di esito positivo della predetta verifica, Equitalia - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

VI. Penali

L'importo delle penali sarà detratto direttamente dai corrispettivi maturati dal Fornitore non ancora fatturati, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto di Equitalia di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore del corrispettivo dell'Ordine.

VII. Recesso

Equitalia potrà recedere in qualsiasi momento dall'Ordine ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno ad Equitalia. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109 con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo e rimborso delle spese a qualunque titolo.

VIII. Risoluzione

In caso d'inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con l'Ordine che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato da Equitalia - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento medesimo, Equitalia ha la facoltà di considerare risolto di diritto l'Ordine, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito. In ogni caso, l'Ordine potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui

ai punti 1, 2 e 4 dell'Ordine, nonché alle presenti "Condizioni generali" e, altresì, qualora l'ammontare delle penali maturate superi il 10% dell'importo dei corrispettivi.

Equitalia potrà, inoltre, risolvere di diritto l'Ordine, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo PEC - nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della sottoscrizione dell'Ordine;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;

c) negli altri casi previsti nell'Ordine.

In caso di risoluzione, Equitalia procederà all'applicazione delle penali, nonché per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia di procedere all'esecuzione dell'Ordine in danno del Fornitore.

Troverà applicazione l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

IX. Divieto di cessione dell'Ordine. Cessione dei crediti

Fatto salvo quanto disciplinato dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di vicende soggettive del Fornitore, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, ad alcun titolo, l'Ordine, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Ordine s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.

X. Subappalto

È fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Ordine.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D. lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

XI. Riservatezza

Ordine prot. n. 2017/30452

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione medesima. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo, Equitalia potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

XII. Trattamento dei dati personali – Consenso al trattamento

Ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione dell'Ordine - le informazioni di cui all' art. 13 del D. lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione dell'Ordine.

Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. La Società tratta i dati relativi all'Ordine ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione. Equitalia, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.

XIII. Foro competente

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Ordine sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

XIV. Codice etico, Modello 231 e Protocollo di legalità

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Ordine, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia S.p.A. consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Ordine, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto

Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

2. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Ordine, dichiara altresì di aver preso visione del Protocollo di legalità di Equitalia S.p.A. del 29/12/2015 (Prot. n. 2015/54385), consultabile sul sito web www.gruppoequitalia.it che, anche se non materialmente allegato al presente Ordine, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore si impegna, pertanto, a porre in essere un comportamento conforme e rispettare tutti gli obblighi ivi previsti, consapevole che, in caso di inosservanza degli stessi, Equitalia S.p.A. avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

XV. Clausola finale

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti "Condizioni generali" si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.